

Pubblicato il 25/05/2026

N. 03033/2026 REG.PROV.CAU.

N. 02023/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2026, proposto da Antonella Roppoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Patrizia Forte, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software “algoritmo” per la gestione informatizzata, da parte di CINECA, della prima giornata del 19 gennaio 2026 relativa alla prova scritta del concorso di cui al

D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte lesiva per la ricorrente, laddove ha consentito la chiusura e consegna automatica dell'elaborato mediante doppia pressione del tasto "conferma" senza preventiva richiesta di validazione definitiva o avviso di irreversibilità dell'operazione;

2. di tutti gli atti relativi allo svolgimento della prima prova scritta del 19.01.2026 del concorso pubblico per Dirigenti Tecnici, di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, di data e protocollo sconosciuti, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. del verbale di aula della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 19.01.2026, nella parte lesiva per la predetta;

4. di tutti i verbali, di data e protocollo sconosciuti, redatti dal CINECA, quale soggetto gestore tecnico della procedura informatizzata per lo svolgimento della prova scritta del 19.01.2026, relativi alla predisposizione, gestione e svolgimento della prima prova scritta;

5. di tutti i verbali del CINECA concernenti il funzionamento della piattaforma informatica e dei tablet utilizzati in sede di svolgimento della prima prova scritta del 19.01.2026 del concorso de quo;

6. di tutti i verbali del CINECA concernenti i report tecnici, log di sistema e registrazioni informatiche relative alla postazione assegnata alla ricorrente alla prima prova scritta del 19.01.2026 del concorso de quo;

7. di tutti i verbali di aula concernenti la segnalazione di anomalie o malfunzionamenti occorsi durante la prova scritta del 19.01.2026 del concorso de quo;

8. delle istruzioni operative pubblicate in data 30.12.2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per lo svolgimento delle prove scritte del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte lesiva per parte ricorrente laddove non ha specificato le modalità di salvataggio di ciascun quesito;

9. per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non disciplina in modo chiaro e dettagliato le modalità tecniche di svolgimento della prova scritta mediante strumentazione informatica, né tantomeno stabilisce procedure di gestione dei malfunzionamenti tecnici durante la prova;

10. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare l'eventuale provvedimento di esclusione e/o della valutazione negativa della ricorrente derivante dalla consegna incompleta della prova in quanto non imputabile alla predetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il presente ricorso, la ricorrente – pur non avendo ricevuto ancora comunicazione degli esiti delle prove scritte – contesta le modalità di svolgimento della prima prova svolta nell'ambito del concorso indicato in oggetto, impugnandone gli atti in epigrafe richiamati;

Ritenuto che – all'esame sommario proprio della fase cautelare – i motivi di ricorso non appaiono supportati del necessario *fumus boni iuris*, considerando che:

- in disparte il rilievo circa la carenza di un provvedimento o atto immediatamente lesivo della posizione della ricorrente, non appare allo stato provato un malfunzionamento degli strumenti elettronici, come dallo stesso lamentato, tenuto conto che dalla dichiarazione della ricorrente riportata a verbale si evince che la ricorrente *“dopo 20 minuti dall’inizio della prova, non sapendo come proseguire al quesito successivo, ho ciccato 2 volte sul tasto conferma, confermando dunque senza volere la prova, non potendo riaprire la stessa”* (verbale n. 37, p. 1);

- dalla documentazione depositata in atti e relativa alle istruzioni fornite ai candidati e al modello di funzionamento dei *tablet* risulta che è stata fornita, in sede di prova, la *“lettura delle istruzioni tecniche relative allo svolgimento della prova”* (verbale n. 37, p. 1) e che, dall’esame delle stesse, emerge come la consegna definitiva della prova è avvenuta dopo la pressione del tasto *“Consegna”* e solo dopo che il candidato era stato reso edotto da un sistema di *alert* (con finestra di dialogo bloccante) circa la non reversibilità della opzione prescelta (all.ti 2 e 3 depositati da parte resistente il 30.4.2026);

Considerata l’assenza di evidenti indici di ambiguità delle istruzioni fornite o delle modalità di funzionamento implementate dal Ministero;

Ritenuto pertanto che la scelta di consegnare la prova non appare riconducibile a un’anomalia o altro difetto del programma informatico utilizzato, ricadendo nella sfera di rilevanza del principio di autoresponsabilità (cfr. Cons. St., V, n. 7912/2024 e TAR Lazio, III, n. 8283/2026);

Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare;

Ritenuto infine di rinviare la regolazione delle spese di lite alla definizione della fase di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO